

## **Imposta di bollo - dichiarazione assegni circolari**

Ai sensi dell'art. 10 della tariffa alleg. A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono procedere, al fine della liquidazione dell'imposta di bollo dovuta, alla presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione inerente agli assegni predetti in circolazione nel corso del trimestre solare precedente. Sanzione amministrativa: Omessa dichiarazione di conguaglio: dal 100% al 200%.